

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 28 dicembre 2020 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati con l'Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:

TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
BRAGLIA FABIO	Presente in videoconferenza
COSTI MARIA	Presente in videoconferenza
LUGLI STEFANO	Presente in videoconferenza
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente in videoconferenza
MAGNANI SIMONA	Assente
NANNETTI FEDERICA	Assente
PARADISI MASSIMO	Presente in videoconferenza
PLATIS ANTONIO	Presente in videoconferenza
REBECCHI MAURIZIA	Presente in videoconferenza
RUBBIANI MARCO	Assente
SOLOMITA ROBERTO	Presente in videoconferenza
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 99

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE.

Oggetto:

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE.

La Provincia di Modena ha approvato il “Regolamento provinciale per le concessioni ed autorizzazioni stradali e per l’applicazione della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche” con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98 dell’8.6.1994 successivamente modificata con deliberazione di Consiglio n. 148 del 20/07/1994, n. 231 del 16.11.94, n. 355 del 18.12.96 e n. 162 del 13.9.00, modificata con determina dirigenziale n. 19 del 16.01.03, modificata con determina dirigenziale n. 149 del 19.02.03, modificata con determina dirigenziale n. 1476 del 20.12.2012, integrata con Delibera di Giunta Provinciale n. 131 del 16.04.2013, integrata con Atto del Presidente n. 73 del 25.03.2015 e Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 22.05.2017 – che disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni stradali anche per l’installazione e rimozione dei mezzi pubblicitari e relativi procedimenti sanzionatori.

Il suddetto regolamento ha disciplinato le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni stradali, nonché i criteri di applicazioni della TOSAP secondo le disposizioni del D.Lgs. 507 del 15/11/1993.

Ulteriori variazioni sono state deliberate con atti di Consiglio n. 276 del 12.12.1995 e n. 355 del 18.12.1996. Quest’ultimo in particolare ha disposto la non applicazione dal 1.1.1997 della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ai passi carrabili ai sensi dell’art. 3, comma 63, della Legge 28.12.1995 n. 549, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, art. 22, in tema di autorizzazioni e sanzioni amministrative.

In applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con la delibera di Consiglio Provinciale n. 162 del 13.9.2000, a far tempo dal 1° gennaio 2001, è stata esclusa l’applicazione nel territorio provinciale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche:

- abrogando parzialmente, con decorrenza 1.1.2001, il Regolamento Concessioni Stradali e TOSAP, approvato con deliberazione di Consiglio n. 98 del 08.06.94 e deliberazione di Consiglio n. 231 del 16.11.94, per quanto riguardava la TOSAP ed il Prezziario dei mezzi pubblicitari;
- e rinviando a successivo atto l’istituzione, con decorrenza 1.1.2001, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche da applicare solamente alle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Si riteneva infatti la TOSAP fosse un tributo superato dalle esigenze di razionalizzazione del prelievo fiscale locale. Si riteneva altresì che per applicare il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche alle restanti occupazioni – eccetto quelle permanenti realizzate con cavi, condutture da aziende di erogazione di pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi – fosse necessaria una rivisitazione del censimento delle occupazioni che avrebbe richiesto tempi lunghi e si sarebbe rilevata dispendiosa ed antieconomica per l’Amministrazione.

L’art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce alla Provincia potestà regolamentare in materia di istituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Con la delibera di Consiglio Provinciale n. 163 sempre del 13.9.2000, sempre a far tempo dal 1° gennaio 2001, è stato approvato il “Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di

spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni”.

L’art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto una nuova disciplina che prevede l’istituzione, a decorrere dal 1.1.2021, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – di seguito denominato Canone – da parte di comuni, province e città metropolitane – di seguito denominati Enti.

Il Canone sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il presupposto del Canone è, per le province, l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Il Canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

La nuova disciplina sostanzialmente non innova le procedure per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.

Si pongono inoltre numerosi dubbi interpretativi derivanti dall’applicazione delle norme sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Si ritiene pertanto utile approvare un regolamento che istituisce il nuovo Canone patrimoniale unico, senza abrogare il vigente regolamento sulle concessioni stradali, – approvato con deliberazioni consiliari n. 98 dell’8.6.94, 148 del 20/07/1994 e n. 231 del 16.11.94 e successive modifiche e integrazioni – che disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni stradali anche per l’installazione di mezzi pubblicitari.

Con l’entrata in vigore del regolamento che istituisce il nuovo Canone patrimoniale unico, a far data dal 1.1.2021, è abrogato il “Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni”, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 163 del 13.9.2000.

Successivamente all’entrata in vigore del Regolamento del presente atto, i competenti uffici della Provincia provvederanno a verificare, anche in ragione di eventuali ulteriori interventi del legislatore in materia, la necessità di modifiche e/o integrazioni con il vigente regolamento sulle concessioni stradali.

La citata legge 160/2019 prevede infine che il Canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

La grave crisi socio-economica innescata dalla pandemia mondiale da Covid-19 impone grande attenzione nel garantire almeno in questa fase il principio di sostanziale invarianza sopra enunciato.

Considerato che è facoltà dell’ente applicare ulteriori esenzioni e riduzioni rispetto a quelle previste dalla legge (cfr. comma 821, lettera f) si ritiene di confermare l’esenzione del Canone per

tutte le occupazioni di spazi e aree pubbliche fatta eccezione per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità e per le occupazioni permanenti con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.

Visto il comma 817 che prevede che il Canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, e considerato che è facoltà dell'ente applicare ulteriori esenzioni e riduzioni rispetto a quelle previste dalla legge (cfr. comma 821, lettera f) si ritiene di determinare le tariffe del Canone con le riduzioni e maggiorazioni necessarie a garantire la sostanziale invarianza dei relativi introiti rispetto a quanto introitato nell'esercizio 2020.

Si ritiene pertanto necessario procedere all'adozione del Regolamento allegato al presente atto, il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente concede la parola al Direttore dell'Area dei Lavori Pubblici Alessandro Manni e al Direttore dell'Area Amministrativa Raffaele Guizzardi, che illustrano il presente atto.

L'Ing. Manni specifica che la Provincia era dotata di un regolamento dal 1994, il testo attualmente in discussione non abroga però il regolamento sulle concessioni stradali, che verrà definito a posteriori. Precisa che il canone in approvazione deve produrre un gettito invariato rispetto a tutti quelli abrogati e che la Provincia conferma il suo orientamento, cioè esenzione per gli spazi e aree pubbliche ad eccezione di quelli strutturali (cavi, fili, fibre)

Il Dott. Guizzardi aggiunge che ci si aspettava un rinvio nell'applicazione del Canone, per una maggiore analisi della norma, ma non vi è stato. Indica che la filosofia del Regolamento è l'invarianza del gettito ma anche dei singoli canoni.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	10
FAVOREVOLI	n.	9 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Braglia, Costi, Paradisi, Rebecchi, Solomita, Zaniboni e Lugli)
ASTENUTI	n.	1 (Consigliere Platis)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Allegato "Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" di cui all'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di prevedere che il suddetto Regolamento entrerà in vigore dal 1.1.2021;

Il Presidente, per consentire l'applicazione del nuovo Canone a far data dal 1.1.2021, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	10
FAVOREVOLI	n.	9 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Braglia, Costi, Paradisi, Rebecchi, Solomita, Zaniboni e Lugli)
ASTENUTI	n.	1 (Consigliere Platis)

Della suesesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA

Originale Firmato Digitalmente

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Allegato

Delibera di Consiglio Provinciale n. del ...

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina l'applicazione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Si intende qui richiamato integralmente il vigente Regolamento delle Concessioni Stradali – approvato con deliberazioni consiliari n. 98 dell'8.6.94 e n. 148 del 20.7.94, n. 231 del 16.11.94, n. 355 del 18.12.96 e n. 162 del 13.9.00, modificato con determina dirigenziale n. 19 del 16.01.03, modificato con determina dirigenziale n. 149 del 19.02.03, modificato con determina dirigenziale n. 1476 del 20.12.2012, integrato con Delibera di Giunta Provinciale n. 131 del 16.04.2013, integrato con Atto del Presidente n. 73 del 25.03.2015 e Delibera di Consiglio n. 45 del 22.05.2017 – che disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni stradali anche per l'installazione e rimozione dei mezzi pubblicitari e relativi procedimenti sanzionatori.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Articolo 3

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Modena dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

Articolo 4

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato

il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

Articolo 5

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

Articolo 6

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Il Canone si applica per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto alla Provincia non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia con le seguenti modalità: Provincia di Modena Viale Martiri della Libertà n. 34 41121 Modena provinciadimodena@cert.provincia.modena.it - con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 7

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio provinciale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata minima 6 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area alla Provincia debitamente ripristinata;
4. Il Canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa standard annua di cui ai commi 826 e 828, pari a euro 30,00, aumentata del 10%;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) del comma 2, aumentata del 50% per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 8

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) della Legge 27.12.2019 n. 160 sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione della misura unitaria di tariffa di cui all'art. 6 (occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture), la quale passa da euro 1,50 a euro 1,00.
 - b) È disposta la riduzione dell'importo minimo del canone di cui all'art. 6 (occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture), il quale passa da euro 800,00 a euro 520,00.

Articolo 9

Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni disciplinate dalla legge con particolare riferimento all'art. 1 comma 833 della Legge 27.12.2019 n. 160 che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti dal pagamento del Canone ai sensi del comma 821 lettera f) tutte le occupazioni permanenti e/o temporanee diverse dalle occupazioni:
 - permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - permanenti con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 10

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo.
2. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

3. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 20,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 11

Accertamento

1. La Provincia, tramite il responsabile preposto all'unità organizzativa competente in relazione al Canone, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone con apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 12

Sanzioni e indennità

1. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del Canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né

maggiore a euro 500,00, nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 13

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

Articolo 14

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento.

Articolo 15

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data

di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 20,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 16

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 17

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.



Provincia di Modena

Programmazione, Controlli e Qualità

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3261/2020 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 24/12/2020

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3261/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 24/12/2020

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 99 del 28/12/2020 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 29/12/2020

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 99 del 28/12/2020 è divenuta esecutiva in data 09/01/2021.

**Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)